



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PASCOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL DOMINIO COLLETTIVO DEI BENI DI USO CIVICO DI PRETURO, CESE, COLLE, S. MARCO E POZZA MARZO 2026



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2**

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Finalità e obiettivi del regolamento	3
Art. 2 – Normativa generale di riferimento	3
Art. 3 – Diritti di uso collettivo	4
Art. 4 – Il diritto di uso civico pascolivo	4
Art. 5 – Diritto di pascolo e fabbisogno familiare	5
PARTE SECONDA – LA GESTIONE DEI PASCOLI	5
Art. 6 – I regimi di uso dei prati pascolo e delle praterie d'alta quota	5
Art. 7 – Requisiti per l'assegnazione dei pascoli	6
Art. 8 – Carichi di utilizzo di bestiame a pascolamento	6
Art. 9 – Periodi e quote altimetriche di esercizio del diritto di pascolo	6
Art. 10 – Raccolta di erba tramite sfalcio	7
Art. 11 – Corrispettivi dovuti per l'immissione a pascolo	7
PARTE TERZA – LE ATTIVITA' PASCOLIVE	7
Art. 12 – Immissione degli animali al pascolo	7
Art. 13 – Obblighi da rispettare per il pascolamento del bestiame	8
Art. 14 – Condizione delle attività di pascolo	8
Art. 15 – Manutenzione e miglioramento del territorio pascolivo demaniale	9
Art. 16 – Comportamenti vietati	10
Art. 17 – Uso degli stazzi e dello stabbio	11
Art. 18 – Aree non pascolabili	11
Art. 19 – Infrastrutture precarie e recinzioni	11
Art. 20 – Controlli veterinari	12
PARTE QUARTA – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE	12
Art. 21 – Le assegnazioni dei pascoli	12
Art. 22 – Presentazione domanda per il patrimonio demaniale civico pascolivo dell'ADUC	13
Art. 23 – Procedura d'istruttoria	13
Art. 24 – Contratto di concessione e riscossione del canone	14
PARTE QUINTA – INTERDIZIONI, SOSPENSIONI E SANZIONI	15
Art. 25 – Sospensione del diritto di uso civico	15
Art. 26 – Sanzioni	15
PARTE SESTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	16
Art. 27 – Disposizioni Transitorie e procedimento formativo	16



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2**

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e obiettivi del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del patrimonio pastorale dell'ADUC di Preturo, ispirandosi ai principi della gestione attiva, sostenibile e responsabile in modo da consentire l'esercizio del pascolo, con eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini aventi diritto senza eccezione alcuna, salvaguardando contestualmente i servizi generali forniti dai beni di uso civico, tutelati da norme comunitarie, nazionali e regionali.
2. Gli obiettivi diretti del presente regolamento sono:
 - la valorizzazione territoriale,
 - lo sviluppo delle attività economiche connesse ai pascoli,
 - una corretta gestione del demanio civico a uso pascolivo,
 - la tutela della biodiversità e degli spazi naturali.
3. Gli obiettivi indiretti sono:
 - lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e produttive legate alla filiera dell'agroalimentare locale,
 - la gestione efficace delle risorse patrimoniali del territorio comunale,
 - il contrasto all'utilizzo dei prodotti chimici in agricoltura.

Art. 2 – Normativa generale di riferimento

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi:

- della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 *"Conversione in legge del Regio Decreto n. 751 del 22 maggio 1924 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio Decreto n. 1484 del 28 agosto 1924 che modifica l'art. 26 del R.D. 751/1924, del Regio Decreto n. 895 del 16 maggio 1926 che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D. 751/1924"*;
- del Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 *"Regolamento per l'esecuzione della legge 1766/1927 sugli usi civici"*;
- del Regolamento pascoli approvato con Delibera di Giunta Camerale n. 548 del 26 settembre 1963 *"Regolamento per l'utilizzazione di pascoli montani di proprietà dei comuni ed altri enti della Provincia di L'Aquila"*;
- della Legge Regionale n. 25 del 3 marzo 1988 *"Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative"*;
- della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 *"Nuove disposizioni per le zone montane"*;
- della Legge Regionale n. 68 del 14 settembre 1999, integrazione alla L.R. 25/1988, *"Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritto di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche"*;
- della Legge Regionale n. 3 del 4 gennaio 2014 *"Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo"*;
- del Decreto del presidente della regione Abruzzo n. 7 del 12 novembre 2015 *"Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame del pascolo"*;
- della Legge n. 168 del 20 novembre 2017 *"Norme in materia dei domini collettivi"*;
- la Legge Regionale n. 9 del 06 aprile 2020;
- del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- del Decreto Legislativo n. 134 del 05 agosto 2022 *“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”*;
- del Decreto Legislativo n. 136 del 05 agosto 2022 *“Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni de regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”*;
- del Codice civile.

Art. 3 – Diritti di uso collettivo

1. I diritti di godimento più diffusi consistono nell’esercizio del pascolo, del legnatico e dello strumatico (consistente nel diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali). Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, si distinguono in:

- *essenziali*, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita (diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario);
- *utili*, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

2. L’uso civico è un diritto *essenziale* che spetta ad una collettività di persone e consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio. Per quanto attiene alla loro natura, le terre demaniali sono da considerarsi un diritto reale perpetuo di godimento. In quanto diritto primario necessario ai bisogni essenziali della vita spettante agli appartenenti di una determinata collettività sono inalienabili e imprescrittibili, nonché inusucapibili. Questi non possono essere oggetto di atti negoziali, pertanto, con il presente regolamento, se ne definiscono unicamente le modalità di utilizzo.

3. L’utilizzazione delle terre del demanio civico avviene in conformità della loro destinazione naturale, di bosco, pascolo o terreni utilizzabili per la coltura agraria.

4. I terreni pascolivi o boscati possono essere gestiti in conformità a quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 3 marzo 1988 e s.m.i. nel rispetto della legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014.

5. La fruizione o conduzione dei terreni deve avvenire direttamente da parte degli aventi diritto ed è vietata ogni forma di cessione dei diritti a terzi o di fruizione da parte di terzi per il tramite degli aventi diritto.

6. Resta fermo il divieto di cambiare qualità, classe o destinazione d’uso dei terreni oggetto di concessione in assenza di autorizzazione da parte dell’ADUC.

Art. 4 – Il diritto di uso civico pascolivo

1. Il godimento dei diritti di uso civico pascolivo, secondo le disposizioni dell’art. 26 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, delle leggi regionali sopra citate e del presente regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente.

2. La residenza anagrafica è requisito obbligatorio ed essenziale per essere titolare del diritto di uso civico. La perdita della residenza comporta la decadenza da ogni diritto di godimento.

3. Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:

- a. *per uso collettivo* con la partecipazione al godimento promiscuo di più titolari del diritto di uso civico su beni demaniali e relativi introiti;



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- b. in forma diretta per *uso esclusivo familiare* intendendo per nucleo familiare, un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona, il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal capofamiglia o, in sua vece, da uno dei componenti allo scopo delegato, purché maggiorenne;
 - c. in forma diretta per *uso professionale*.
4. I terreni demaniali garantiscono alla popolazione residente il diritto di uso civico pascolivo, da esercitarsi sulla base del presente Regolamento e delle leggi vigenti in materia. In tali terreni, l'ADUC autorizza l'uso del diritto di pascolo e di sfalcio. L'ampiezza del diritto è determinata:
- dal fabbisogno familiare;
 - da quello aziendale rappresentato dal fabbisogno degli animali al pascolo espresso dal numero di UBA (*Unità di Bovino Adulto*);
 - dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive.
5. Chiunque intenda usufruire del diritto d'uso civico deve farne esplicita domanda all'ADUC, nei modi e termini di seguito stabiliti, sull'apposito modello predisposto, da inoltrare direttamente a mezzo posta elettronica certificata, e-mail o brevi manu negli Uffici ADUC in Via del Piano 38, S. Marco di Preturo, L'Aquila, nei giorni martedì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 13.00, così come indicato nel presente regolamento.

Art. 5 – Diritto di pascolo e fabbisogno familiare

1. Il fabbisogno familiare per l'allevamento degli animali, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b), è stabilito in n. 2 bovini - equini adulti, n. 10 ovini - caprini e n. 2 suini.
2. Per esercitare il diritto di pascolo per il fabbisogno familiare occorre presentare richiesta all'ADUC.
3. Per l'esercizio di tale diritto non è necessario il pagamento di alcuna somma in denaro.

PARTE SECONDA – LA GESTIONE DEI PASCOLI

Art. 6 – I regimi di uso dei prati pascolo e delle praterie d'alta quota

1. L'uso dei prati pascolo e delle praterie d'alta quota consente l'utilizzo delle unità foraggiere delle cotiche erbose finalizzate all'alimentazione del bestiame, l'abbeveraggio degli animali, l'uso di fontanili, il ricovero in loco del personale addetto alla cura del bestiame durante il periodo di pascolo.
2. I pascoli gravati dal diritto d'uso civico inoltre sono utilizzabili dagli allevatori residenti attraverso "*l'assegnazione esclusiva*", intendendosi con tale definizione le concessioni annuali ed individuali di aree, con priorità ad allevatori residenti e, in loro mancanza o in presenza di ulteriore terreno eccedente, ad allevatori e relative associazioni di allevatori che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.
3. Gli allevatori assegnatari devono immettere al pascolo il proprio bestiame nel rispetto del presente regolamento, della normativa generale e della normativa sanitaria;
4. L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere, tramite apposite deliberazioni, con avvisi per concessione pascoliva pluriennale, di tre o cinque anni, al fine di favorire le opportunità di investimento delle attività economiche connesse e di filiera agroalimentare.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

Art. 7 – Requisiti per l'assegnazione dei pascoli

1. L'allevatore, ammesso ad utilizzare i pascoli, gravati da uso civico, deve essere in condizioni di contrarre con l'amministrazione.
2. I terreni pascolivi vengono assegnati prioritariamente agli allevatori iscritti nel registro della popolazione residente nel territorio di competenza ADUC (frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza) da più anni, che inoltre abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o a comuni limitrofi e che non hanno riportato, nell'anno precedente, sanzioni per pascolo abusivo e/o mancata guardiania del bestiame.
3. Nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno a due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali.
4. Il richiedente deve attestare altresì con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 che:
 - è in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica, possiede il Registro di stalla debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento ove previsto;
 - possiede il Manuale di corretta prassi igienica;
 - non ha riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
 - è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto alla Camera di Commercio;
 - ha adempiuto alla denuncia aziendale (INPS) se previsto;
 - è in regola con il D.U.R.C. aziendale (quando previsto).
5. L'amministrazione, prima dell'assegnazione, si riserva di controllare la veridicità di quanto auto dichiarato, inoltre compirà le dovute verifiche, così come da normativa vigente, in merito al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla regolarità fiscale e alla normativa antimafia.

Art. 8 – Carichi di utilizzo di bestiame a pascolamento

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. e la conversione numero capi UBA avviene mediante i seguenti criteri:
 - equino di età superiore a 2 anni = 1 UBA
 - bovino adulto di età superiore ai 2 anni = 1 UBA
 - bovino da 6 mesi ai 2 anni di età = 0,6 UBA
 - bovino di meno di 6 mesi di età = 0,4 UBA
 - ovini, caprini di età superiore ai 6 mesi = 0,15 UBA
2. La densità di pascolo intesa come il rapporto tra il carico di bestiame (U.B.A.) e la superficie assegnata (Ha) deve essere compresa tra lo 0,3 e lo 0,8 UBA/Ha per stagione di pascolamento.
3. Non può essere, per nessuna ragione, superato il carico di utilizzo di bestiame stabilito dal presente regolamento pena le sanzioni di cui all'art. 26.

Art. 9 - Periodi e quote altimetriche di esercizio del diritto di pascolo

1. Ai fini della migliore conservazione dei pascoli e in aderenza alle norme vigenti sono di seguito stabiliti i periodi di monticazione in base all'altitudine e alle caratteristiche climatiche della zona.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

2. Il rispetto dei periodi di monticazione, dei carichi e della tipologia di bestiame immesso nei pascoli è fattore di conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli. Le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale in vigore approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 19 del regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926, indicano i tempi della monticazione e demonticazione:

- tra 900 e 1.200 m s.l.m.: dal 1° maggio al 15 novembre;
- tra 1.200 e 2.100 m s.l.m.: dal 10 giugno al 30 ottobre;

3. A seconda dell'andamento stagionale, delle condizioni di produttività delle cotiche erbose e su richiesta degli interessati, la Regione può altresì anticipare il pascolo al 15 aprile e posticiparlo al 30 novembre.

Art. 10 - Raccolta di erba tramite sfalcio

1. Oltre al pascolo, l'ADUC può prevedere, sui prati pascolo demaniali, lo sfalcio delle superfici e la raccolta del fieno. L'erba sfalciata è destinata alla vendita tramite apposito bando, il cui prezzo è definito con atto determinativo e le risorse incamerate saranno impiegate al miglioramento di gestione.

2. L'ADUC individua le aree in cui è permesso l'utilizzo delle erbe esuberanti ed indica, per ciascuna di esse, la superficie interessata.

3. In caso di assenza di richieste di concessioni da parte degli aventi diritto, o per ragioni scientifiche, di studio o di gestione finalizzate alla conservazione e tutela delle superfici a pascolo, prato e prato-pascolo, l'ADUC, a suo insindacabile giudizio, può prevedere e attivare, tramite provvedimento di Consiglio, le consuetudini alternative ovvero la sospensione del pascolo e il riposo vegetativo delle cotiche erbose fino alla fase che precede o segue la spigatura e la disseminazione delle essenze pascolive.

Art. 11 - Corrispettivi dovuti per l'immissione a pascolo

1. Ogni allevatore prima di immettere il proprio bestiame nei pascoli del demanio dell'ADUC, è tenuto al versamento della somma dovuta.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è dovuto per ogni ettaro di territorio pascolivo assegnato.

3. I corrispettivi delle concessioni annuali dei terreni pascolivi demaniali sono determinati ai sensi dell'articolo 46 del Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e della legge regionale n. 68 del 14 settembre 1999.

4. Gli emolumenti dovuti in attuazione del presente regolamento vengono versati nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 24.

5. In applicazione dell'art. 22 comma 8 della legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014 l'ADUC preleva una quota non inferiore al 20% dell'importo di cui al comma 1 da destinarsi esclusivamente per la realizzazione di lavori di miglioramento sia dei pascoli che delle strutture a supporto degli stessi: fontanili, ricoveri, abbeveratoi, recinti, piste.

PARTE TERZA – LE ATTIVITA' PASCOLIVE

Art. 12 - Immissione degli animali al pascolo

1. L'inizio e la fine del pascolo del bestiame non possono precedere e né seguire i giorni stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

2. L'immissione sui pascoli può avvenire soltanto dopo che l'allevatore ha ricevuto e firmato il contratto di concessione e successivamente agli adempimenti previsti quali la comunicazione delle data di monticazione almeno 10 giorni prima agli organi preposti.
3. L'ADUC, a mezzo di apposito incaricato esperto, anche esterno all'amministrazione, interessando gli organi preposti ai controlli, all'inizio del periodo di monticazione, procede alla verifica e alla ricognizione della consistenza e dello stato delle strutture e degli accessori di cui all'art. 21 comma 1 e delle condizioni fisico-culturali del cotico erboso, redigendo di volta in volta apposito verbale da sottoscrivere anche dall'assegnatario del pascolo.

Art. 13 - Obblighi da rispettare per il pascolamento del bestiame

1. I proprietari e i conduttori del bestiame immesso al pascolo sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito dal presente *Regolamento Comunale*, dal *Regolamento Forestale* di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3 del 04 gennaio 2014 e dal "*Regolamento stralcio della disciplina per il personale addetto alla custodia del bestiame al pascolo*", decreto del 12 novembre 2015 n. 7/Reg.

Art. 14 - Conduzione delle attività di pascolo

1. L'assegnazione ha carattere personale e l'affidatario del pascolo, non può cedere in nessun modo e a nessun titolo il proprio diritto a pena di revoca della concessione.
2. Le mandrie e le greggi devono essere condotte da custode idoneo di età non inferiore a 16 anni, al quale possono essere affidati capi in numero inferiore o uguale così come riportato nella seguente tabella:

n. ord.	Categoria	Capi di bestiame
	Bovini, equini, ovini e caprini	n.
1.	Vacche oltre i tre anni, tori ed equini adulti	40
2.	Manze (fino a 3 anni)	45
3.	Torelli	50
4.	Manzette (1 - 2 anni) e puledri	60
5.	Vitelli e vitelle	90
6.	Pecore e montoni	500
7.	Capre e becchi	150

3. Gli allevatori, proprietari di un numero di capi inferiore a quello indicato nella tabella di cui al precedente comma 3, purché non sottoposti a misure di prevenzione sanitaria, possono riunirli con quelli di altri interessati che si trovano in analoghe condizioni, fino al raggiungimento dei limiti stabiliti.
4. In caso di mandrie e/o greggi composte da più specie e categorie tra quelle riportate in tabella, il numero di capi massimo è calcolato in termini ponderali sulla scorta dei relativi coefficienti.
5. I proprietari, i conduttori o i custodi del bestiame al pascolo sono obbligati a:
 - a. rispettare i parametri fissati dal presente regolamento;
 - b. usare ogni accortezza per la corretta conduzione del pascolamento e per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli;
 - c. esibire, a richiesta degli organi di sorveglianza, l'atto autorizzativo rilasciato dall'ADUC;



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- d. consentire l'identificazione del bestiame condotto al pascolo agevolando la lettura delle matricole auricolari e/o dei microchip che devono corrispondere a quelli depositati presso i competenti uffici della A.S.L. e dell'ADUC;
 - e. attenersi alle norme dettate dai Regolamenti generali e speciali e alle prescrizioni impartite dalle competenti superiori Autorità tecniche e amministrative;
 - f. eseguire tutte le misure di profilassi prescritte o suggerite dalle competenti autorità sanitarie;
 - g. comunicare con almeno dieci giorni di anticipo agli organi preposti alla sorveglianza ed al controllo, le date di monticazione e demonticazione;
 - h. permettere a tutti gli allevatori in regola con le norme sanitarie ed autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'Ente, l'accesso agli abbeveratoi o ai punti di abbeverata più prossimi alle aree assegnate o concesse;
 - i. assicurare che il proprio bestiame pernotti nei territori pascolivi assegnati e non su altre zone sia pure adiacenti;
 - j. un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali principi d'incendio e/o danneggiamenti;
 - k. eseguire interventi di ordinaria manutenzione sulle strutture e sugli accessori a servizio dei pascoli;
 - l. rispettare tutti gli obblighi derivanti dai regimi di aiuto comunitari, nazionali o regionale (PAC) e dalle relative regole di condizionalità.
6. In caso di morte degli animali al pascolo l'allevatore comunica l'evento al competente servizio ASL ove l'animale è stato registrato; le carcasse devono essere smaltite nei modi di legge a cura e spese del proprietario dell'animale.
7. L'ADUC declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.
8. L'ADUC tramite il proprio personale di vigilanza o il Comando dei Carabinieri Forestali presenti sul territorio vigila sul corretto utilizzo del pascolo oppure può rivolgersi ad esperti di fiducia per eseguire monitoraggi e controlli sullo stato di conservazione e fruizione dei beni. L'ADUC può stipulare apposite convenzioni con Istituzioni, Enti preposti ed Organi dello Stato a tali fini.
9. Nel caso che alla fine del periodo di monticazione vengano accertati danni o mancate cure colturali, l'amministrazione procederà alle necessarie riparazioni, esigendo il pagamento della spesa all'allevatore assegnatario inadempiente.
10. Per quanto attiene alle malattie animali, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche hanno l'obbligo di notificazione e comunicazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente ai sensi del D. Lgs. 136/2022.

Art. 15 – Manutenzione e miglioramento del territorio pascolivo demaniale

1. Gli interventi di miglioramento dei pascoli demaniali, ai fini del presente Regolamento, sono suddivisi in due categorie, quelli che riguardano gli interventi di miglioramento *fondario* e quelli che riguardano gli *interventi agronomici*:
- A. alla prima appartengono gli interventi volti a migliorare le condizioni di gestione e di fruizione dei pascoli, per l'uomo e gli animali quali: ricoveri, strade, approvvigionamento idrico, recinzioni, opere intensive di regimazione idraulica.
 - B. alla seconda appartengono, invece, gli interventi volti all'incremento della produttività del cotico erboso in termini di quantità, qualità e regolarità nella crescita oltre quelli di buona pratica api colturale. Fra questi si riportano i seguenti:



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- a) il *decespugliamento*, eseguibile anche con macchine trita sarmanti ove impiegabili, che permette di recuperare al pascolo quote notevoli di superficie e conservare il relativo habitat;
 - b) la *raccolta e lo spandimento del fiorume*, attraverso lo sfalcio di aree non pascolate, che può essere impiegato in interventi di rinaturalizzazione e miglioramento delle aree pascolive in cui il cotico risulti discontinuo o deteriorato;
 - c) la *trasemina*, che consiste nella dispersione di semi di una o più specie erbacee e permette di accrescere la variabilità floristica dei pascoli e migliorarne l'utilizzazione;
 - d) lo *spietramento*, che permette di recuperare superficie alla flora e agevolare gli eventuali interventi meccanici e di utilizzare il pietrame rimosso in opere di ingegneria naturalistica o per opere di tutela idrogeologica;
 - e) la *realizzazione di punti di abbeveraggio* in maniera diffusa su ciascun comparto;
 - f) la *falciatura dell'erba rifiutata* che, oltre a favorire il ributto di nuovi germogli, permette anche di evitare la diffusione delle erbe rifiutate dal bestiame pascolante che invece potrebbero completare il ciclo vegetativo e diffondersi, peggiorando la qualità del pascolo, a discapito della buona alimentazione del bestiame immesso;
 - g) la *rotazione degli stazzi* con turni non inferiori a 4 e non superiori a 20 giorni;
 - h) lo *spandimento delle deiezioni* degli animali, concentrate negli stazzi fissi, attraverso apposito spanditore nelle aree in cui la viabilità e l'orografia lo consentono;
 - i) la *manutenzione ordinaria delle strutture a servizio dei pascoli* (rifugi, abbeveratoi, viabilità, ecc.);
 - j) lo *spostamento* con turni non inferiori a 4 e non superiori a 7 giorni dei punti di somministrazione di sali o integratori alimentari e, per quanto possibile, degli abbeveratoi amovibili;
 - k) la *piantumazione* di essenze floristiche ed arboree utili alla pratica apicoltura.
2. Sono di competenza dell'ADUC la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera A del comma 1 e gli interventi di cui alle lettere a) per i pascoli non assegnati, b), c), d), e) e k) della lettera B).
3. Sono a carico degli utenti la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di cui alla lettera A del comma 1 e quelli di cui alle lettere a) per i pascoli assegnati e soggetti alle clausole della condizionalità, f), g), h) i) e j) della lettera B).
4. Ai fini della buona riuscita dei lavori di cui al comma 1 lettere B. – b) e c), la porzione di terreno interessata è posta a regime di riposo per un periodo almeno di due anni.

Art. 16 - Comportamenti vietati

1. Per il corretto utilizzo del demanio pascolivo è vietato:
- a. introdurre il bestiame nei terreni, prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione;
 - b. costruire o allestire strutture o opere di qualsiasi tipo, realizzare scavi, costruire ricoveri o recinti fissi senza la preventiva autorizzazione dell'ADUC;
 - c. immettere nelle zone concesse o assegnate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - d. ripulire pascoli e terreni cespugliati con il fuoco e farne uso al di fuori dei casi consentiti dalle norme vigenti;
 - e. cedere ad altri, a qualsiasi titolo, il diritto di utilizzo delle terre civiche o consentirne in qualunque modo la fruizione;
 - f. esercitare il pascolo nei terreni boscati percorsi da fuoco per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 legge 21/11/2000 n. 353) e nei terreni saldi per almeno 5 anni (articolo 42 comma 12 della L.R. 04/01/2014 n. 3), salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- g. sbarrare con sistemi fissi, strade, tratturi e percorsi montani consolidati nei terreni concessi a pascolo;
- h. utilizzare fertilizzanti chimici e fitofarmaci;
- i. tagliare alberi, arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione dell'ADUC e degli Enti preposti, nonché danneggiarli;
- j. asportare dai terreni pascolivi fieno, stabbio, strame o legna;
- k. far stazionare gli animali a stazzo a distanza inferiore a mt 400 da insediamenti abitativi, turistici o sportivi;
- l. esercitare il pascolo sulle zone pascolive bandite;
- m. utilizzare per la custodia del bestiame cani non dotati di microchip e non sottoposti ai trattamenti di profilassi veterinaria;
- n. lasciare senza il controllo del personale responsabile alle dipendenze dell'allevatore i cani di custodia del bestiame;
- o. adottare condotte che siano causa di danno mediato o immediato al patrimonio pastorale;
- p. immettere al pascolo di equini o bovini senza adottare accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi possano provocare danni agli stazzi e alle reti installate a protezione e contenimento delle greggi.

Art. 17 – Uso degli stazzi e dello stabbio

1. Lo stazzo fisso, ove presente, deve essere usato soltanto in casi di avversità meteoriche.
2. Lo stabbio prodotto dal bestiame deve rimanere nel pascolo, per cui è severamente proibito a chiunque asportarlo.
3. Le delezioni accumulate negli stazzi fissi sono distribuite, entro 15 giorni dal termine della monticazione, per quanto possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva maggiormente bisognosa e in ogni caso in zone ubicate a non meno di cento metri dagli abituali luoghi di pernottamento e di sosta del bestiame (stazzi, tettoie, ecc.).

Art. 18 – Aree non pascolabili

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i boschi sottoposti a tagli generali o parziali, i rimboschimenti, i boschi molto radi, deperienti o in rinnovazione, nonché i boschi e i terreni cespugliati e pascolivi danneggiati da incendi o da altre calamità o sottoposti al bando dall'Autorità Forestale e dalla legislazione vigente.
2. Sono altresì escluse dal pascolo quelle porzioni di pascolo nelle quali il cotico erboso vada impoverendosi con evidente progressiva interruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note dall'ADUC e sono sottoposte ad interventi di miglioramento.

Art. 19 – Infrastrutture precarie e recinzioni

1. È possibile, previa autorizzazione dell'ADUC, recintare temporaneamente zone di pascolo o zone interdette a questa attività ai fini della tutela e della sicurezza dei nati durante la stagione pascoliva che possono essere attaccati dai predatori.
2. Tutte le recinzioni mobili devono essere rimosse a fine stagione.
3. Durante la stagione del pascolamento, gli assegnatari possono utilizzare le infrastrutture rurali esistenti, esclusivamente per il riparo degli addetti al bestiame. Con analoghe modalità, potranno essere predisposte altre infrastrutture precarie quali abbeveratoi per il bestiame, recinzioni, recinti per la cattura, incastrini per tener fermi gli animali durante gli interventi terapeutici ed altro, punti per la distribuzione del sale e punti per il riposo.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

4. Al termine della stagione del pascolamento, gli assegnatari dovranno rimuovere tutte le infrastrutture di che trattasi al precedente comma 3.
5. Per tutte le infrastrutture sopra citate è necessaria l'autorizzazione espressa dell'ADUC.

Art. 20 - Controlli veterinari

In riferimento all'art. 14 del d.lgs. 134/2022:

1. La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE n. 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalità di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attività e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE n. 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.
2. La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso.
3. Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata cessazione dell'attività.

PARTE QUARTA – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

Art. 21 – Le assegnazioni dei pascoli

1. Le assegnazioni del patrimonio pascolivo demaniale compreso nel territorio dell'ADUC vengono gestite, in ottemperanza al presente regolamento;
2. Il patrimonio demaniale civico pascolivo dell'ADUC è costituito dai terreni unitamente alle strutture ad essi funzionali (cunette, tombini, sorgenti, opere di captazione e di adduzione, fonti di abbeveraggio, ecc.). I rifugi, le opere accessorie al pascolamento, la viabilità rurale, la sentieristica sono connesse al pascolo e per tale funzione ne va garantita la manutenzione e lo sviluppo.
3. Demanio pascolivo dell'ADUC:
 - Demanio di Pozza – San Marco:
tot. ha 197.97,00 (mq 1.979.700)
 - Demanio di Cese:
tot. ha 148.56,45 (mq 1.485.645)



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2**

4. Ciascuna località pascoliva, all'interno dei demani, può essere utilmente suddivisa ed assegnata a più allevatori aventi diritto in funzione delle esigenze che emergono dal territorio, nel rispetto delle norme tecniche del presente Regolamento e fino al raggiungimento del carico stabilito.

Art. 22 – Presentazione domanda per il patrimonio demaniale civico pascolivo dell'ADUC

1. L'ADUC, con avviso approvato con Delibera di Consiglio entro il mese di febbraio di ogni anno, invita i cittadini interessati, con i requisiti di cui all'art. 7, a presentare, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, istanza corredata di contestuale dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale devono essere indicati:

- a. le proprie generalità e residenza;
- b. i riferimenti dell'attività indicando partita IVA e codice ASI;
- c. il numero di capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie ed età;
- d. l'avvenuta applicazione del microchip quale sistema di identificazione;
- e. la località richiesta con indicazione della posizione;
- f. allegare alla domanda la copia del registro di stalla ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- g. allegare alla domanda la copia del Manuale di Buone Prassi Igieniche;
- h. il numero dei cani, anch'essi microchippati, ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli animali;
- i. dichiarare l'impegno a versare il 100% della concessione pascolo per l'anno in corso, prima di ritirare la concessione;
- j. dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

2. Le domande dovranno essere esclusivamente inoltrate, a pena di nullità, con le modalità e nei termini definiti dal bando annuale attraverso i modelli di domanda predisposti dall'ADUC e allegati al bando di gara.

Art. 23 – Procedura d'istruttoria

- In base alle istanze presentate nei termini stabiliti dall'art. 21 e in ogni caso non oltre il 15 aprile, l'ADUC per i propri territori di competenza, predispongono l'istruttoria tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7.
- In caso di più richieste concorrenziali nello stesso sito demaniale e di incapienza del numero di capi tra due o più allevatori richiedenti, fermo restando che tali criteri andranno specificati annualmente negli avvisi di cui all'art. 22, l'assegnazione viene effettuata riconoscendo priorità agli allevatori iscritti nel registro della popolazione residente da più anni, che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, appartenenti a consorzi agroalimentari di filiera corta, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale, con stalla prossima al demanio richiesto.
- Se a seguito dell'istruttoria delle istanze presentate entro il termine individuato dagli avvisi dovesse risultare ancora disponibilità di parte dei lotti individuati, gli stessi sono assegnati in concessione anche ad allevatori residenti in altri territori frazionali del Comune dell'Aquila, rimasti esclusi dall'assegnazione nel territorio di competenza per mancanza di disponibilità del pascolo.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- Una volta terminato l'iter istruttorio va consegnata, ai fini del presente regolamento, "brevi manu", pena la revoca delle concessioni dei pascoli di cui al comma 3 del presente articolo, la seguente documentazione:

- delibera/determina di assegnazione,
- contratti di assegnazione,
- ricevute di pagamento,

e successivamente, almeno dieci giorni prima dell'immissione degli animali al pascolo, i modelli di monticazione.

- Fermo restando i criteri definiti nei precedenti articoli, sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli demaniali del demanio dell'ADUC gli allevatori non residenti nel Comune dell'Aquila, salva diversa insindacabile valutazione dell'ADUC nel caso in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti anche ai fini di rigenerazione dei pascoli stessi.

Art. 24 - Contratto di concessione e riscossione del canone

1. In relazione alle domande pervenute, l'ADUC, successivamente alle verifiche di rito, redigono il provvedimento di concessione e il contratto di concessione del pascolo, nel quale sono indicati: le generalità degli assegnatari e, per ciascuno di essi, il numero di UBA, la zona concessa completa di estensione, dati catastali e codice pascolo, nonché il punto di abbeveraggio degli animali e il canone di pagamento. Copia del provvedimento di concessione verrà inviato al Comune dell'Aquila - Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile, alla Regione, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale del Comune dell'Aquila.

2. Per la concessione del diritto di pascolo è dovuto, contestualmente al rilascio preliminare della stessa, il pagamento di un canone, indicato nel bando annuale e da effettuarsi in un'unica rata annua prima della firma del contratto definitivo di assegnazione.

3. L'ADUC può adeguare con cadenza biennale il canone di pagamento, sulla base dell'aggiornamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) dell'ISTAT.

4. La durata della concessione è annuale.

5. Il pascolamento è per frazione di anno e fa riferimento alle quote altimetriche e ai periodi di concessione indicato all'articolo 9.

6. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi animali di cittadini non residenti.

7. La concessione non è cedibile ad altri, pena la rescissione di diritto.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2**

PARTE QUINTA – INTERDIZIONI, SOSPENSIONI E SANZIONI

Art. 25 – Sospensione del diritto di uso civico

1. In caso di violazioni al presente Regolamento, l'ADUC adotta apposito provvedimento teso a ripristinare il corretto utilizzo dei beni civici e comunica al responsabile della violazione dei provvedimenti e la sospensione del diritto di Uso Civico fino all'estinzione della sanzione.
2. Nel caso inoltre di danneggiamenti, compresi quelli derivati da negligenza, incuria o imperizia, fatta salva ogni eventuale rivalsa nelle forme di legge, l'ADUC invita il responsabile a riparare i danni arrecati, fissando i termini entro i quali provvedere.
3. In caso di inerzia, previa perizia di tecnico abilitato e successivo ulteriore invito a provvedere con avviso dell'ammontare degli oneri stimati, l'ADUC provvede direttamente addebitando in ogni caso gli oneri di progettazione e quindi quelli per la realizzazione dei lavori qualora eseguiti dall'Ente stesso.
4. In caso di inottemperanza ai provvedimenti emanati a termini dei commi precedenti, oltre all'avvio di pretese risarcitorie sarà comminata la sospensione dall'esercizio del diritto di Uso Civico per un periodo di tempo compreso tra uno e cinque anni in funzione della gravità della condotta tenuta o dell'entità del danno provocato.
5. L'ADUC ha la facoltà di sospendere la concessione quando l'allevatore si renda responsabile di danni ai beni del demanio civico e/o all'ambiente naturale, di inosservanza delle direttive sulla sorveglianza dei pascoli, di inosservanza delle norme del presente Regolamento e di quanto indicato nei propri atti autorizzativi; oppure può sanzionare il singolo allevatore qualora faccia un uso improprio dei pascoli montani o ancora nel caso in cui essi siano venuti a mancare.
6. La sospensione del diritto di uso civico è altresì applicata nei modi di cui al comma 1, nel caso di situazioni debitorie e fino alla loro estinzione.
7. La macellazione di capi al di fuori del mattatoio autorizzato è vietata: il contravventore subirà la rescissione del contratto di pascolo e sarà tenuto al pagamento del canone per l'intera stagione pascoliva in corso. Sarà inoltre negata l'autorizzazione al pascolo per il triennio successivo. Sono consentite solo le soppressioni eutanasiche consentite dal servizio veterinario della ASL che indicherà anche le modalità di trattamento delle carcasse.
8. Nei casi in cui ricorre l'esigenza di particolare tutela e conservazione delle cotiche erbose o nei casi in cui esiste il rischio di depauperamento per eccessivo carico pascolivo o per evento agro climatico o per altre ragioni l'ADUC può interdire, anche nel corso dell'annata pascoliva, il pascolo e/o prevedere le tutele previste dall'applicazione delle tecniche di pascolo razionato e/o pascolo a rotazione. In questo caso l'ADUC provvederà a comunicare l'interdizione o l'adozione della tecnica di pascolo razionato e pascolo a rotazione e a definire le nuove disposizioni al concessionario tramite perizia tecnica suppletiva. Il concessionario non potrà richiedere indennizzi all'ADUC pur in presenza di extra costi aziendali di allevamento.
9. Ciascuna zona pascoliva che presenti problemi nella consistenza, compattezza o composizione del cotico erboso, deve essere esclusa dal pascolamento per un periodo di almeno 2 anni, durante i quali l'ADUC provvederà a realizzare i lavori di ordinaria cultura e manutenzione.

Art. 26 – Sanzioni

1. L'ADUC, a mezzo della Stazione CC Forestale competente o altri incaricati, alla fine del periodo di pascolo, procede alla verifica e alla ricognizione dello stato delle opere anzidette e delle condizioni fisico- culturali del cotico erboso, redigendone apposito verbale.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

2. In caso di accertamento di violazioni al presente Regolamento l'ADUC procede a termini dell'art. 25.
3. In caso di inottemperanza, oltre a quanto stabilito dall'art. 25, l'ADUC provvederà direttamente addebitando la spesa all'assegnatario inadempiente: il depauperamento del pascolo comporta la sanzione pari al danno ambientale procurato, definito con perizia tecnica e obbligo di ripristino ambientale con sospensione dell'autorizzazione al pascolo per cinque anni.
4. Qualora il titolare di un'assegnazione dei terreni pascolivi, porti i propri animali al pascolo al di fuori dei periodi consentiti o delle aree assegnate, oltre a soggiacere alla sanzione amministrativa prevista, verrà diffidato ad allontanare gli animali. Qualora non ottemperi nei tempi stabiliti all'ordine di ritiro del bestiame dalle aree del demanio dell'ADUC, sarà assoggettato alla procedura di cui all'art. 25 e denunciato alla Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo, ai sensi dell'art. 636 del c.p.
5. Oltre alla sanzione pecuniaria, in casi di condotte illecite reiterate, sarà comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio del diritto di uso civico per un periodo di tempo compreso tra uno e cinque anni.
6. Per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dal d. lgs. 134/2022 e dal d. lgs. 136/2022, sono applicate le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 75 della Legge Regionale n. 3 del 04 gennaio 2014.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27 – Disposizioni Transitorie e procedimento formativo

1. Il procedimento formativo del presente regolamento, così come i successivi adeguamenti e variazioni, prevede l'adozione preliminare in Consiglio e, successivamente ad attività di animazione territoriale e coinvolgimento con i portatori di interesse e l'acquisizione dei pareri eventualmente necessari, l'adozione definitiva da parte del Consiglio; la versione definitiva è quindi trasmessa per l'esame nelle commissioni deputate e la approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Nelle more della conclusione del procedimento formativo del presente regolamento, relativamente alla versione adottata e approvata in versione definitiva dal Consiglio valgono le prescrizioni restrittive in essa presenti che sono applicate come misure di salvaguardia anche ai fini sperimentali del regolamento stesso.
3. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed inoltre le norme di tutela paesaggistica e naturalistica dei siti Natura 2000.



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

MODULO RICHIESTA AREE DI PASCOLO

Cognome* _____ Nome* _____

Residenza* _____

Attività* _____

Partita IVA* _____ Cod. ASL* _____

Recapito telefonico* _____ e-mail _____

N° di capi (in UBA)* _____

Equino/bovino adulto sup. a 2 anni = 1 UBA

Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA

Bovino di meno di 6 mesi = 0,4 UBA

Ovini, caprini e suini sup. 6 mesi = 0,15 UBA

N° di cani microchippati ammessi alla custodia delle greggi* _____

- ☐ Dichiaro avvenuta applicazione del microchip*

Località richiesta* _____

Art. 21 del Regolamento

Dichiaro di:

- ☐ Rispettare l'impegno a versare il 100% della concessione prima del ritiro della concessione stessa;*
- ☐ Aver preso visione del regolamento e di obbligarsi all'osservanza.*

Il richiedente deve attestare altresì che:

- ☐ è in regola con le disposizioni vigenti in materia di anagrafe zootecnica, possiede il Registro di stalla debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento ove previsto;*
- ☐ possiede il Manuale di corretta prassi igienica;*
- ☐ non ha riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;*
- ☐ è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto alla Camera di Commercio;*
- ☐ ha adempiuto alla denuncia aziendale (INPS) se previsto;*
- ☐ è in regola con il D.U.R.C. aziendale (quando previsto).*

Allegare al modulo: _____



**Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico
delle frazioni di Preturo, Cese, Colle, S. Marco e Pozza**
Persona giuridica L. 20 Novembre 2017, n. 168, art. 1, c.2

- Documento d'identità dell'allevatore in corso di validità (no patente);*
- Copia registro di stalla;*
- Certificato sanitario-veterinario;*

Data _____

Firma _____

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

Il presente modulo può essere inoltrato **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 03/04/2026** con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata a asbu4.aq@pec.it
- e-mail a asbuc.amiternum@gmail.com
- *brevi manu*

negli Uffici ADUC in Via del Piano 38, S. Marco di Preturo, L'Aquila,
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00.

